

- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 20) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie.
- 21) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti.
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 23) Il concessionario, provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 Dlgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della autorizzazione stessa;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23.

IL CONCESSIONARIO
Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni
 Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
 Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), C.so Garibaldi n. 39.

Ancona, addì **01/06/2021**

IL CONCESSIONARIO
Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni
 Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
 Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il <u>01/06/2021</u> al n° <u>957</u> serie <u>L</u>	
con l'esazione di euro <u>305,00</u>	
L'Ufficiale Rogante (<i>Avv. Matteo Paroli</i>)	

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
 Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **12 FEB. 2024** **L'Ufficiale Rogante**
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. **04 - 1** del registro

N. **1798** del repertorio

Concessioni - Anno **2021**

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Vista l'istanza presentata dalla società Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni., C.F. CCRGNN72D20G141P / P.IVA 02119400691, con sede legale in Ortona (CH), C.so Garibaldi n. 39, prot. n. ARR-10692 in data 24/09/2020 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-6848 in data 20/05/2021;
 Vista la licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020 avente ad oggetto un'area demaniale marittima di complessivi mq. 948,21 allo scopo di mantenere le seguenti opere: impianto di smaltimento acque di lavaggio carene composto da n. 13 pozzetti, di cui uno sedimentatore, collegati a mezzo conduttura avente Ø200 e lunghezza totale di ml. 123,00; pavimentazione composta in parte (mq. 750,15) con massetto armato e la restante parte da battuto in pietrame (mq. 133,26); n. 3 container pe deposito attrezzi e materiali da lavoro;
 Vista la licenza suppletiva n. 04-29/2020 del 30/12/2020 avente ad oggetto l'occupazione di un ulteriore area di mq. 150,00 da destinare a riparazione e manutenzione di navi commerciali ed imbarcazioni da diporto con relativo spostamento della attuale recinzione sul ciglio banchina, a seguito di adeguata ristrutturazione dello stesso;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 10/03/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo "on-line" della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-4417 del 31/03/2021;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-3661 in data 17/03/2021;
 Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 6940 in data 01/04/2021 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-4494 in data 01/04/2021;
 Vista la nota prot. R.U.4607 del 18/03/2021 della Provincia di Chieti, acquisita al prot. n. ARR-3765 in data 18/03/2021;
 Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. 6971 del 27/10/2020;
 Vista la delibera n. 14 in data 30/04/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria di € 200,00 in data 23/02/2021, richiesto con atto di accertamento n. 04-2/21 Aut. in data 24/02/2021 poi revocato e sostituito con atto di accertamento n. 04-14/21 Aut. del 30/04/2021;
 Visto l'atto di variazione appendice n. 5 di incremento della polizza fidejussoria n. 761032010 del 19/05/2021 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Pescara per aumento dell'importo da € 3.000,00 ad € 7.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale nonché della licenza suppletiva;
 Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/45284/61/131394457 emessa in data 26/09/2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00 unico;
 Vista la polizza incendio n. 1/45284/43/13137200/1 emessa in data 31/01/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Pescara per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e relativa variazione ai contenuti di polizza per inserimento nel vincolo anche dell'area di ampliamento della licenza suppletiva n. 04-29/2020 del 30/12/2020;
 Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo - D. P. di Chieti - U. T. di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-15149 in data 28/12/2020;
 Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 27/04/2021 PR_CHUTG_Ingresso_0032859_20210426 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
 Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
 Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
 ai sensi dell'art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav.

alla impresa individuale **Cantiere Navale Accardi di Accardi Giovanni, codice fiscale CCRGNN72D20G141P – p.iva 02119400691** di effettuare in variante ai lavori già autorizzati da questa Autorità di Sistema Portuale con la nota prot. PAR-2826 del 01/06/2017 la realizzazione di una rete idraulica di raccolta delle acque di lavaggio carena e meteoriche, con installazione di una vasca di stoccaggio delle acque trattate (volumetria pari a mc 12,00) e del proseguimento del massetto in cemento armato anche nella zona ove con il progetto originario era previsto il battuto di pietrame per mq. 133,26, sull'area demaniale marittima di complessivi mq. 1.098,21 già rilasciata con licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, e licenza suppletiva n. 04-29/2020 del 30/12/2020, rep. 1749, situata nel Comune di Ortona e precisamente in Via Cervana, catastalmente individuata al foglio 26 particella 4038 pertanto il nuovo oggetto della concessione è un'area di complessivi mq. 1.098,21 da destinare a riparazione e manutenzione di navi commerciali ed imbarcazioni da diporto con relativo spostamento della attuale recinzione sul ciglio banchina, a seguito di adeguata ristrutturazione dello stesso (150,00 mq) e realizzazione di un impianto di smaltimento acque di lavaggio carene composto da n. 13 pozzetti, di cui uno sedimentatore, collegati a mezzo condotta avente Ø200 e lunghezza totale di ml. 123,00; pavimentazione con massetto armato (mq. 883,41); n. 3 container per deposito attrezzi e materiali da lavoro.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020, rep. 1684, con scadenza al 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) Il canone applicato è stato determinato come già previsto con la licenza n. 04-23/2020 del 21/09/2020 e la licenza suppletiva n. 04-29/2020 del 30/12/2020 e sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 12) Il concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 13) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 14) I lavori in questione dovranno essere svolti nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni edilizie ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 15) Le nuove opere dovranno comunque essere realizzate con tutti i requisiti indispensabili affinché le stesse non abbiano mai a costituire pericolo per la pubblica incolumità e per le attività portuali limitrofe.
- 16) In considerazione dei carichi di esercizio prevedibili nell'ambito della Concessione demaniale, provvederà direttamente il soggetto concessionario, per il tramite di tecnici e maestranze di idonea qualificazione, alle verifiche in ordine all'idoneità statica delle strutture di banchina ricadenti nella Concessione medesima, ciò attraverso ispezioni, ricognizioni e valutazioni, con particolare riguardo alle parti sommerse ove dovrà essere accertata l'assenza di anomalie tipo cavità, sgrottamenti, dissesti, etc. Di tali verifiche, dovrà essere prodotto un dettagliato rapporto a questo Ufficio.
- 17) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali ricorrenti, le autorizzazioni in materia ambientale.
- 18) Il concessionario si impegna alla produzione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori previsti.

UFFICIO REGIONALE
12 FEB 2024
Data